

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



## COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

### OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE	Nr. Progr.	<b>64</b>
	Data	29/11/2018

Adunanza **Straordinaria**, Seduta di PRIMA Convocazione in data **29/11/2018** ore 20:30:00.

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
MASSIMO GNUDI	SINDACO	Presente	
ANSELMA CAPRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
VERDIANA NERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PIER ANTONIO GOZZOLI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ILARIA NANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MATTEO BARALDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIOVANNI ZAVORRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GRANIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CARLO MONACO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUSEPPE ARGENTIERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GIUDITTA ULIANI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GAMBERI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
<b>Totale Presenti</b>	<b>13</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>0</b>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Vengono, dal **SINDACO**, nominati scrutatori i consiglieri: MOLINARO NICOLINO, BARALDI MATTEO, GAMBERI MASSIMO

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Clementina Brizzi**.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **SINDACO Sig. Massimo Gnudi** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO:  
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
URBANA E RURALE**

Relaziona **la consigliera Neri**.

Interviene **la consigliera Uliani** che annuncia il voto contrario perché non soddisfatta dalla modifica regolamentare.

Intervengono i **consiglieri Zavorri, Gamberi, Argentieri**.

Risponde **il Sindaco**.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati i seguenti atti, esecutivi a sensi di legge e relativi al conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (di seguito Unione) delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R. n. 21/2012, e succ. modif., L.R. 24/2003, succ. modif., DL n. 78/2010, art. 14 comma 27 lett. I):

- deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 28/2016 di approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale da parte dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato;
- deliberazione del Consiglio del Comune di Vergato nr 39/2016 di approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale da parte dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato;
- deliberazione di questa Giunta Comunale nr 78/2016 di approvazione del progetto organizzativo - funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale per i Comuni di Castel D'Aiano, Marzabotto e Vergato;
- deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 11/2017 di approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale per effetto dell'adesione al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale del Comune di Monzuno;
- deliberazione di questa Giunta Comunale nr 32/2017 approvazione del progetto organizzativo - funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione, conferito da parte dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato;
- deliberazione di questa Giunta Comunale n. 29 del 01/03/2018 di approvazione dell'integrazione e aggiornamento 2018 del progetto organizzativo - funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione, relativamente al sub-ambito territoriale dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato.

Dato atto che nel Comune di Vergato il ripetuto abbandono delle deiezioni canine sul suolo pubblico comunale è divenuto un problema non più tollerabile sia per cittadini e commercianti che si vedono imbrattate muri e porte d'entrata dei negozi sia per chiunque si trovi a passeggiare per le vie del paese.

Dato atto che, nelle more dell'armonizzazione dei regolamenti di polizia urbana tra i comuni facenti parte della convenzione per gestione sovra comunale del Servizio di Polizia Municipale, si rende necessario procedere ad alcune modifiche al regolamento vigente nel Comune di Vergato, al fine di regolamentare meglio una situazione particolare del tessuto urbano;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/10/2008;

Ritenuto opportuno, al fine di rendere più efficaci le misure ivi contenute, modificare l'articolo 35, comma 1- primo punto-, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, abrogandone il contenuto e sostituendolo con quanto di seguito riportato: "1) *Ai proprietari, possessori o detentori di animali è vietato:*

1\* *consentire che gli animali con deiezioni e urine sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici in uso ai cittadini. E'fatta premura di ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio sul suolo pubblico degli stabili anche privati; intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni sia solide che liquide prodotte dagli animali In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;*

*Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani guida e/o di assistenza ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale ed alle unità cinofile in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e Soccorso durante l'esercizio delle proprie funzioni ”;*

Visto il Testo Unico degli Enti Locali – D.lgs n° 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del Servizio Polizia Municipale (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000)

Attestato che il provvedimento, non comportando effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere contabile

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 13 componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti nessuno, favorevoli n. 12 , contrari n. 1 (Uliani) ;

#### **DELIBERA**

1) Di modificare l'articolo 35, comma 1-primο punto-, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, abrogandone il contenuto e sostituendolo con quanto di seguito riportato: “1) *Ai proprietari, possessori o detentori di animali è vietato:*

2\* *consentire che gli animali con deiezioni e urine sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici in uso ai cittadini. E'fatta premura di ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio sul suolo pubblico degli stabili anche privati; intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni sia solide che liquide prodotte dagli animali In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;*

*Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani guida e/o di assistenza ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale ed alle unità cinofile in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e Soccorso durante l'esercizio delle proprie funzioni ”;*

2) La modifica regolamentare entra in vigore ad esecutività della presente deliberazione.

**OGGETTO:**

***MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E  
RURALE***



**COMUNE DI**

**- VERGATO -**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE**

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE**

### **INDICE**

#### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1: FINALITA'  
2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE  
3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

#### **TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 4: SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
5: LUMINARIE NATALIZIE  
6: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI  
7: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

#### **TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 8: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 9: MARCIAPIEDI E PORTICI
- 10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- 11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- 12: PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO
- 12 bis: ALTRE ATTIVITA' VIETATE
- 13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- 14: SGOMBRO NEVE
- 15: RAMI E SIEPI
- 16: PULIZIA FOSSATI
- 17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- 18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI
- 19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

**TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI SICUREZZA**

- ART. 20: NORME DI TUTELA AMBIENTALE
- 21: RECINZIONI DI AREE CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO
- 22: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- 23: OGGETTI MOBILI
- 24: SEGNALAZIONI PER VERNICIATURE
- 25: ACCENSIONE DI FUOCHI
- 26: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- 27: ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIE RUMOROSE
- 28: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO ARIA
- 29: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- 30: USO DI DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
- 31: USO DI STRUMENTI RUMOROSI PER ALLONTANARE I VOLATILI
- 32: LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI ED ALTRI INFESTANTI
- 33: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

**TITOLO V: ANIMALI**

- ART. 34: ANIMALI
- 35: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- 36: CANI
- 36 bis: CANI AGGRASSIVI, MORSICATORI E/O PERICOLOSI
- 37: RICOVERI ED ALLEVAMENTI DI ANIMALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

**TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA**

- ART. 37 bis: VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16.
- 38: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- 39: ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO - DIA
- 40: MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI, MERCATI DI GENTED D'AFFARI
- 41: RACCOLTA DI FONDI
- 42: ACCATTONAGGIO, QUESTUE

**TITOLO VII: VARIE**

- ART. 43: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- 44: BAGNI

- 45: CONTRASSEGNI DEL COMUNE  
46 CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI RELIGIOSE E NON

**TITOLO VIII: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE**

- ART. 47: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
48: APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
49: PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'  
50: CONCORSO DI PERSONE NELLA VIOLAZIONE  
51: PIU' VIOLAZIONI DI NORME CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
52: NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE  
53: CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE  
54: NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI  
55: PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA  
56: TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO  
57: ORDINANZA INGIUNZIONE  
58: OPPOSIZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
59: RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
60: PRESCRIZIONE  
61: DEVOLUZIONE DEI PROVENTI  
62: VIGILANZA NELLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
63: ABROGAZIONI

## **TITOLO I**

### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano:

- in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e/o soggette ad uso pubblico;
- alle zone agricole, così come individuate dal vigente PRG e ai fabbricati, in zona agricola, collegati all'attività agronomica;
- fatto salvo diverse disposizioni normative, ai fabbricati, agli spazi ed aree private.

Ogni qual volta, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

#### **Art. 2**

##### **Funzioni di Polizia Urbana e Rurale**

Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ed ai sensi degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione come modificati dalla Legge Costituzionale n° 3/2001 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

### **Art. 3**

#### **Accertamento delle violazioni.**

Salva diversa disposizione di legge per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 a €uro 500,00 come disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n° 3; per l'applicazione di dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni, ed al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare istruzioni ed interpretazioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

## **TITOLO II°**

### **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 4**

##### **Spazi ed aree pubbliche**

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono, pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

**La violazione delle norme di cui al presente titolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della sospensione dell'attività e/o del sequestro cautelare delle cose, onde evitare il prosieguo dell'attività vietata, qualora prevista dalla vigente normativa.**

#### **Art. 5**

##### **Luminarie natalizie**

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolo. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

3) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni. Per le strade statali e provinciali deve essere prodotto l'atto di assenso dell'Ente proprietario.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Chiunque effettua la comunicazione di cui al primo comma è responsabile in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, il funzionamento e la rimozione degli impianti. Sono, inoltre, tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

## **Art. 6**

### **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1) Non è richiesta autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

## **Art. 7**

### **Atti vietati su suolo pubblico**

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- sostare con veicoli riportanti all'esterno messaggi di vendita (es. "vendesi" e simili);
- lavare i veicoli;
- segare e spaccare legna;
- eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette di vernice spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- usare l'acqua anche se contenuta in recipienti, in modo da arrecare danno o molestia ai passanti (sia pedoni che veicoli);
- distribuire cibo ai volatili e ad altri animali se non nell'ambito di attività programmate di tutela della fauna selvatica;
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- prelevare l'acqua dalle vasche delle fontane pubbliche per il lavaggio di botti o qualsiasi altro contenitore, in modo particolare quelle che hanno effettuato il trasporto di liquami o di spurgo dei pozzi o altre sostanze analoghe;

- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- giocare al pallone, alle bocce, alla fionda sulle piazze, sui vialetti pedonali e strade pubbliche;
- nei parchi pubblici è vietato: danneggiare e/o imbrattare le panchine, danneggiare i manti erbosi, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, lanciare contro gli stessi pietre, bastoni e/o simili, tagliare o spezzare rami, piante, fiori, foglie, frutti (l'Autorità Comunale potrà autorizzare la raccolta dei frutti, previa richiesta scritta), collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili; esercitare giochi che possano recare pericolo o, comunque, danno o molestia ai passanti e/o che siano stati espressamente vietati.
- Nei campi sportivi e da gioco di proprietà del Comune, gestiti in Convenzione dalle Associazioni Sportive, è vietato esercitare qualsiasi tipo di attività se non previa autorizzazione del gestore. L'autorizzazione potrà essere rilasciata prevedendo limiti e prescrizioni per l'uso della struttura.
  - 2) È' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza ed al decoro dei luoghi
  - 3) E' vietato soddisfare alle occorrenze naturali fuori dai luoghi a tal fine deputati.
  - 4) Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire il divieto dell'uso dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale qualora sia ritenuto necessario per il risparmio della stessa a favore dell'uso domestico.Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) e dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.4) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 15000.

## TITOLO III°

### NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### Art. 8

##### Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

- 1) L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva anche attraverso progetti di arredo urbano interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.
- 2) Tutti gli spazi ed aree pubbliche, devono essere tenute costantemente pulite, sgombre da qualsiasi materiale e in stato decoroso.
- 3) In caso di pioggia o comunque in presenza di ristagno d'acqua sulle strade, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità ed all'occorrenza fermarsi, al fine da evitare di inzaccherare le persone che circolano sulla pubblica via.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

#### Art. 9

##### Marciapiedi e portici

- 1) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale.

2) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;

#### **Art. 10**

##### **Manutenzione degli edifici e delle aree**

1) I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare la manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti, balconi, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione delle targhe dei numeri civici.

3) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura.

4) I proprietari devono inoltre mantenere le grondaie degli edifici in buono stato di conservazione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico.

Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 11**

##### **Operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche**

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate a mezzo di Ditte appositamente autorizzate dall'Autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 22/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Tali operazioni devono altresì essere comunicate all'ufficio ambiente comunale, che potrà regolamentarne lo svolgimento, onde evitare l'accumularsi di più operazioni di spurgo. Il suddetto ufficio indicherà i luoghi autorizzati per lo smaltimento.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

#### **Art. 12**

##### **Patrimonio pubblico e arredo urbano**

E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed all'arredo urbano ed in particolare:

- apporre sui muri esterni degli edifici, sulle porte e sugli infissi esterni: scritti, disegni o figure; insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone o altri materiali, i muri esterni degli edifici;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli della segnaletica stradale;
- modificare la collocazione degli elementi di arredo urbano e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente;
- collocare direttamente o indirettamente volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi pubblicitari e/o non pubblicitari su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi e qualunque altro elemento di arredo urbano

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 del Codice della Strada.

### **Art.12 bis** **Altre attività vietate**

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone urbane il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni su lati verso le zone visibili dalle vie, piazze o luoghi pubblici, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 13** **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

3) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato depositare i rifiuti sulla pubblica via.

5) All'interno dei centri abitati è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da £. € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comporta la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività, qualora prevista dalla vigente normativa.

#### **Art. 14**

##### **Sgombero neve**

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo ed evitare lo spargimento di acqua passibile di congelamento. In caso di nevicate notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore nove del mattino.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti su suolo pubblico, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) I veicoli rinvenuti in aree in cui vige il divieto di sosta, qualora impediscano contemporaneamente l'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve, verranno rimossi a spese del proprietario presso le depositerie autorizzate.

4) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositatasi.

5) Nelle operazioni di sgombero, la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è fatto divieto di accumulo della stessa a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

6) La neve ammassata e/o sgombrata non deve essere sparsa sul suolo pubblico.

7) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo che possa derivare dalla neve predisponendo contemporaneamente ogni iniziativa atta a prevenire possibili danni a persone e cose. Le aree costituenti potenziale pericolo devono essere prontamente delimitate e/o transennate.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 4), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 15**

##### **Rami e siepi**

1) Le siepi e i rami che si protendono da proprietà privata su aree pubbliche, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli.

2) Le piantagioni esistenti devono essere comunque abbattute se poste all'interno della distanza di metri 3,00 dal confine stradale;

3) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70 se sporgono sopra il marciapiede ed ai mt. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.

4) I rami e i residui delle potature devono essere rimossi e condotti in appositi luoghi autorizzati, con divieto di conferimento degli stessi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5) I proprietari hanno l'obbligo di mantenere il decoro lungo tutto il perimetro delle proprie case ed i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede ;

6) Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre confinanti con le strade di pubblico transito, sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere le carreggiate delle strade.

In fase di prima applicazione, il disposto di cui al comma 2, dovrà essere attuato entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento. Dell'abbattimento dovrà essere data comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, alla Comunità Montana competente per territorio.

La violazione del comma 2) , fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 per ogni pianta non abbattuta.

La violazione dei commi 1), 3), 4), 5) e 6), fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## **Art. 16**

### **Pulizia dei fossati**

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali ed le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

2) È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini a canali, fossi di scolo, rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico di provvedere, ogni qualvolta necessari, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti;

3) Inoltre, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.

4) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

5 E' fatto divieto di utilizzare, per le operazione di cui sopra, l'impiego di diserbanti e/o dissecanti di qualsiasi classe e genere.

Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

## **Art. 17**

### **Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1) Se nel caricare, scaricare o trasportare merci od altre materie, di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone che svolgono l'attività devono effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## **Art. 18**

### **Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive**

1) I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

#### **Art. 19**

##### **Esposizione di panni e tappeti**

1) E' vietato scuotere, spolverare, fuori dalle finestre o sui terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche tappeti, panni ed oggetti similari;

2) Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8,30 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9,30 negli altri mesi.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

### **TITOLO IV°**

#### **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 20**

##### **Norme di tutela ambientale**

Le attività od i comportamenti che per la loro natura incidono sulla sfera delle persone fisiche, singole o associate, devono essere improntate alla tutela della incolumità della persona e dell'ambiente.

#### **Art. 21**

##### **Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico**

1) È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire pericolo grave per i passanti (es. filo spinato), salvo che questo non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e sia segnalato in modo ben visibile.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

#### **Art. 22**

##### **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1) I pozzi, le cisterne e le fontane costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi possono cadere persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui i ripari manchino, i proprietari devono provvedere a adottare tutte le opportune cautele atte ad evitare ogni pericolo.

La violazione del presente articolo comporta sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

#### **Art. 23**

##### **Oggetti mobili.**

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

#### **Art. 24**

##### **Segnalazioni per verniciature**

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni, fino a che non siano ben asciutti, per evitare danni ai passanti,.

La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

#### **Art. 25**

##### **Accensioni di fuochi**

1) E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e/o in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

2) E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole.

3) Nei campi possono essere bruciate stoppie nel periodo giugno/luglio e comunque ad una distanza non inferiore a mt 100 dai luoghi indicati nell'art. 59, 2° comma, del T.U.L.P.S., ivi comprese le strade.

4) E' vietata la combustione di materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola, sia umido che secco, tra cui fogliame, erba, arbusti e sterpaglie, tronchi, rami e radici di grossa pezzatura; è vietata la combustione di pneumatici, materie plastiche diverse, combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, anche se utilizzate per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.

5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6) L'uso di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o nelle aree appositamente predisposte, comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente per scarti legnosi, quali tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti e, nei casi in cui sia imposto da comprovate esigenze di ordine fitosanitario inerenti il controllo delle virosi in alcune specie arboree previa presentazione della certificazione fitosanitaria provvedendo ad effettuare apposita comunicazione all'Ufficio competente almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:

- nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
- nei seguenti periodi dell'anno: dal 1° dicembre al 15 dicembre e dal 15 gennaio al 15 aprile a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30, fermo restando che i fuochi accesi non potranno più essere alimentati dopo le 13.30;
- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliare e collaboratore;

- qualora nei periodi piovosi s'intendesse procedere ugualmente all'accensione di fuochi liberi, si dovrà avere cura di coprire con teli o altri accorgimenti idonei il materiale legnoso, affinché sia secco al momento della combustione.

Il Sindaco con proprio provvedimento può autorizzare l'autosmaltimento mediante combustione, sempre nel rispetto delle suddette prescrizioni, al di fuori dei periodi indicati o per più giorni all'anno, valutando caso per caso, qualora:

- si proceda all'estirpazione di vecchie piantagioni;
- si sia dovuto procedere allo spegnimento anticipato di precedenti fuochi, come previsto nel comma precedente.

Ciascuna azienda agricola può effettuare di norma la combustione all'aperto per un numero massimo di 4 giorni all'anno, se dispone di una superficie aziendale coltivata a frutteto non superiore a 3 Ha; se tale superficie è superiore può ricorrere alla combustione per un ulteriore giorno per ogni 2 Ha in più (o frazioni).

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

## **Art. 26**

### **Attività rumorose**

1) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo espressa autorizzazione in deroga o in caso di manifestazioni autorizzate.

2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00, è altresì vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare e/o urlare.

3) E' vietato fare rumori incomodi al vicinato nonché uso eccessivo di strumenti musicali sonori e simili dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

4) E' consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche nelle ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) ad una distanza non inferiore a mt. 300 dalle abitazioni

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

## **Art. 27**

### **Attività produttive ed edilizie rumorose**

1) Non è consentito l'esercizio, la modifica, o il trasferimento di attività produttive di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi o molesti se non previa presentazione di quanto prescritto dall'art. 8 della Legge n 44/1995.

2) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili in relazione alle conoscenze scientifiche del momento per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3) Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:

- nel periodo invernale dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00
- nel periodo estivo dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Tali attività sono vietate nei giorni festivi. I periodi invernali e estivi sono individuati nell'avvento dell'ora solare e dell'ora legale.

4) E' vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno.

5) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione di idonea certificazione di impatto acustico, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 07,00.

6) Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

La violazione di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 4) 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **Art. 28**

### **Impianti di climatizzazione e condizionamento aria**

1) Tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia d'edilizia, l'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione e/o condizionamento e delle antenne paraboliche dovrà essere certificata, a norma di legge, dalla Ditta installatrice.

2) Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta installazione, il proprietario e/o utilizzatore, deve presentare apposita comunicazione corredata della certificazione di cui sopra, al competente Ufficio Comunale.

3) Gli impianti dovranno essere mantenuti in modo tale da rispettare le specifiche normative di legge in materia di sicurezza e/o della rumorosità.

La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **Art. 29**

### **Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, video game e similari ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **Art. 30**

### **Uso dei dispositivi antifurto**

1) I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a due minuti.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 31**

#### **Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili**

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 15 minuti.

La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

### **Art. 32**

#### **Lotta agli insetti nocivi e molesti ed altri infestanti.**

1) Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. I predetti materiali, se temporaneamente depositati all'esterno dovranno essere convenientemente ed adeguatamente coperti.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, se privi di adeguato coperchio

3) Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine e costantemente libere da rifiuti in modo tale da evitare il proliferarsi di rettili, ratti ed ogni altro animale nocivo o infestante.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

### **Art. 33**

#### **Sosta o fermata di veicoli a motore.**

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico. Fanno eccezione i veicoli dotati di particolari attrezzature per specifiche esigenze tecnico funzionali.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

## **TITOLO V°**

### **ANIMALI**

#### **Art. 34**

##### **Animali**

1) I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dagli stessi.

3) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali e di chi vive nelle vicinanze.

- 4) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 5) Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 4 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
- 6) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

### **Art. 35**

#### **Custodia e tutela degli animali.**

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

1) *consentire che gli animali con deiezioni e urine sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici in uso ai cittadini. E' fatta premura di ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio sul suolo pubblico degli stabili anche privati; intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni sia solide che liquide prodotte dagli animali. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;*

*Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani guida e/o di assistenza ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale ed alle unità cinofile in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e Soccorso durante l'esercizio delle proprie funzioni ”;*

- effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sui balconi, davanzali o spazi pubblici sottostanti;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate, in caso di necessità, ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.

3) Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'autorità comunale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

### **Art. 36**

#### **Cani**

1) Ai proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia:

- è vietato l'accesso nelle zone attrezzate ad uso sportivo e nelle aree dei plessi scolastici
- è vietato l'accesso nei parchi e giardini pubblici, nelle aree destinate a verde pubblico, se non condotti con apposito guinzaglio;

2) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere tenuti in modo da non costituire pericolo per gli eventuali visitatori ed essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia hanno, inoltre, l'obbligo di sorvegliare i propri animali affinché essi non si radunino in branco onde evitare che, nelle loro scorriere, sbranino animali da cortile, greggi e/o simili, fermo restando quanto previsto dal C.C.

4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 36 bis.**

#### **Cani aggressivi, morsicatori e/o pericolosi**

1. I proprietari ed i detentori a qualunque titolo di cani delle razze Pit-Bull, Rotwailer e comunque di tutti quelli con indole aggressiva o morsicatori, hanno l'obbligo di detenere i predetti animali, ai fini della custodia degli stessi in condizioni di sicurezza secondo le seguenti modalità:

- In box aventi recinzioni costruite con rete metallica a maglie di massimo 4 cm. di lato, infissa saldamente al suolo e di altezza non inferiore a m. 2,00;
- In aree cortilive private con recinzioni anche in rete metallica avente la caratteristiche di cui al punto precedente, comunque strutturate in modo che gli animali non possano, neppure inavvertitamente, uscire da dette aree;
- All'esterno delle aree di cui ai punti precedenti dovrà essere installata idonea segnaletica indicante la detenzione di cani ed il divieto di accesso.

Le aree di cui ai punti 1) e 2) precedenti, già esistenti, dovranno essere rese conformi entro e non oltre 60 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione al disposto del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

#### **Art. 37**

#### **Ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato.**

1) Nel centro abitato è vietato costruire ricoveri per animali quali pollai, stalle, canili, porcili e simili. E' altresì vietato l'allevamento di animali da stalla e da cortile.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## **TITOLO VI°**

### **POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 37 bis**

#### **Vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16.**

- 1) negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi è vietata la vendita, ai minori di anni sedici, di bevande con contenuto di alcool superiore a 1,2 gradi in volume;
- 2) per attività di vendita si intende anche quella effettuata per asporto nei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione al disposto del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 38**

#### **Occupazioni per esposizioni di merci**

1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente in relazione alle norme in materia di circolazione pedonale.

2) Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale.

3) Senza adeguata protezione, i generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a 50 cm dal suolo e non possono essere esposti a fianco delle arterie stradali di intenso traffico.

4) L'esposizione di merce è consentita nel caso in cui sia compatibile al decoro dell'ambiente circostante.

5) Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture, queste devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

6) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2), fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Le violazioni di cui ai commi 3) 4) 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

### **Art. 39**

#### **Esposizione di merce da parte delle edicole**

1) E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche nonché la relativa pubblicità su recinzioni, alberi, aree pubbliche adiacenti, prospicienti, limitrofe alle edicole site in edifici o ai chioschi.

2) Previa autorizzazione, nei pressi delle edicole può essere consentito collocare, sugli appositi espositori, per complessivi mq. 2, fogli di giornali o periodici.

3) I giornali, le riviste e la relativa pubblicità devono essere collocati, oltre che all'interno delle edicole o dei chioschi, esclusivamente sulle facciate esterne delle stesse o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso ove si effettua la vendita.

4) L'esposizione di manifesti, pubblicazioni e/o video inerenti materiale hard e/o pornografico non possono essere esposte in maniera accessibile ai minori.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

### **Art. 40**

#### **Mestieri girovaghi ed artistici, mercati di gente d'affari**

1) Fermo restando la necessità di apposita autorizzazione, la sosta che non si protragga oltre un'ora, nello stesso luogo, su suolo pubblico per l'esposizione, la realizzazione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico, non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. La sosta è comunque sempre vietata in prossimità degli edifici scolastici, ospedali, luoghi di cure e di memoria ai defunti.

2) I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei

veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

3) L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale e pedonale e/o disturbo.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

La violazione di cui ai commi 2) e 3) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

#### **Art. 41**

##### **Raccolte di materiali e fondi**

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari, a scopo benefico ed umanitario nonché la raccolta di fondi effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale. Sono in ogni caso escluse le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, dei luoghi di cura o di memoria ai defunti.

2) Le raccolte di materiale possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta di materiale deve essere munito di tessera di riconoscimento sottoscritta dal presidente dell'Associazione o Ente.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

#### **Art. 42**

##### **Accattonaggio, questue**

1) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, femmine gravide o in allattamento, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

La violazione di questo comma, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 e dal presente regolamento, comporta la sanzione accessoria della confisca dell'animale; gli Organi di Vigilanza procedono al sequestro immediato degli animali rinvenuti nelle circostanze sopra indicate e ne curano il ricovero presso il canile o altre strutture adeguate.

2) È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con fare insistente.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

## **TITOLO VII°**

### **VARIE**

#### **Art. 43**

##### **Divieto di campeggio libero**

1) In tutto il territorio comunale, ivi comprese le strade, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente attrezzate.

2) La Polizia Municipale è tenuta a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli e delle attrezzature, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, dei Servizi Tecnici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale.

Le violazioni di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

#### **Art. 44**

##### **Bagni**

1) Coloro che fanno uso della riva del fiume per svolgervi attività ricreative devono adottare un idoneo abbigliamento.

2) Il Sindaco, con apposita ordinanza, dispone, il divieto di balneazione nei fiumi e nei torrenti per motivi di igiene, sanità e tutela dell'acqua

3) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione.

4) E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

5) E' fatto divieto di utilizzare gli alvei dei fiumi, torrenti, canali e bacini per la sosta dei veicoli a motore.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

#### **Art. 45**

##### **Contrassegni del Comune**

1) E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione del presente articolo, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

#### **Art. 46**

##### **Cortei funebri, processioni religiose e non**

1) I Cortei funebri giungendo in automobile, dal luogo ove trovasi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.

2) Le processioni o le altre manifestazioni religiose, matrimoni, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la norma del Codice della Strada.

La violazione dei commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

## **TITOLO VIII°**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE**

### **Art. 47**

#### **Disposizioni di carattere generale**

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.

### **Art. 48**

#### **Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma in conformità ai limiti minimo e massimo stabiliti a livello generale dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n° 3. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero in caso di più violazioni ai sensi dell'art.11.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

### **Art. 49**

#### **Principio di solidarietà**

1. Per le violazioni amministrative previste dal presente regolamento, il proprietario è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto sia avvenuto contro la sua volontà.

### **Art. 50**

#### **Concorso di persone nella violazione**

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

### **Art. 51**

#### **Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

### **Art. 52**

#### **Non trasmissibilità dell'obbligazione**

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

#### **Art. 53**

##### **Contestazione e verbalizzazione**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

#### **Art. 54**

##### **Notificazione delle violazioni**

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
2. Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
3. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Art. 55**

##### **Pagamento in misura ridotta**

1. Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo fissato dalle singole norme, oltre alle spese del procedimento.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

#### **Art.56**

##### **Trasmissione del verbale di accertamento**

1. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente dell'ufficio cui sono demandati attribuzioni e compiti del Comune nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

#### **Art. 57**

##### **Ordinanza-ingiunzione**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il verbale di accertamento, a norma dell'art.16, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Municipale, ovvero mediante versamento in c/c postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
4. Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
5. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

#### **Art. 58**

##### **Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria**

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro i termini di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa se l'interessato risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente.

#### **Art. 59**

##### **Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 15 e 17, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689.
2. I ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli sono trasmessi al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

#### **Art. 60**

##### **Prescrizione**

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

**Art. 61**

**Devoluzione dei proventi**

1. I proventi delle sanzioni sono di esclusiva spettanza del Comune di Vergato.

**Art. 62**

**Vigilanza nelle materie oggetto del presente Regolamento**

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia ed in particolare :
  - e. al Servizio di Polizia Municipale;
  - f. al Corpo di Polizia Provinciale;
  - c. agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
  - d. alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77;
  - e. gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

**Art. 63**

**Abrogazioni**

1. Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

**COMUNE DI VERGATO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***  
***PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA***

Delibera nr. **64**

Data Delibera **29/11/2018**

---

**OGGETTO**

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

**IL  
RESPONSABILE  
DEL SETTORE**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 27/11/2018

**IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA**  
*Carlo Poletti*

---



**COMUNE DI VERGATO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 64 del 29/11/2018**

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**GNUDI MASSIMO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*